



ISTITUTO  
NAZIONALE  
DI PREVIDENZA  
PER I DIPENDENTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
PUBBLICA

Direzione Centrale  
Trattamenti Pensionistici  
Ufficio I - Normativa  
e-mail: [dctrattpensuff1@inpdap.it](mailto:dctrattpensuff1@inpdap.it)

Roma lì, 23/01/2003

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c. Alla Direzione Centrale  
per la Segreteria del Consiglio  
di Amministrazione  
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

## INFORMATIVA N. 4

**OGGETTO: Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Nuova disciplina del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.**

**Sommario:** *1. Premessa. 2. Regime di cumulo per pensionamenti anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2003 (articolo 44, comma 1). 3. Regime di cumulo per pensionamenti anticipati avvenuti entro il 1° dicembre 2002 (articolo 44, comma 2). 4. Adesione al nuovo regime di totale cumulabilità nei confronti degli iscritti non titolari di pensione al 1° dicembre 2002. 5. Regolarizzazione di situazioni pregresse (articolo 44, comma 3). 6. Adesione al nuovo regime di cumulo per i pensionati non in attività lavorativa al 30 novembre 2002 (articolo 44, comma 4). 7. Modalità e termini di versamento. 8. Adempimenti operativi.*

### ***1. Premessa***

Sul Supplemento Ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”.

Con la presente informativa vengono forniti i primi chiarimenti riguardanti il nuovo regime di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo *a decorrere dal 1° gennaio 2003*, nonché l’accesso al regime di totale cumulabilità per i pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 (ovvero per coloro che entro il 30 novembre 2002 siano cessati, con diritto a pensione, ed abbiano presentato, entro tale data, domanda di pensionamento) e la regolarizzazione, sempre ai fini del cumulo, dei periodi fino al 31 marzo 2003.

## **2. Regime di cumulo per pensionamenti anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2003 (articolo 44, comma 1).**

L’articolo 44, comma 1, della legge in oggetto dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni età. I predetti requisiti debbono sussistere all’atto del pensionamento”*.

In virtù di tale disposizione, i pensionamenti di anzianità aventi decorrenza dal 1° gennaio 2003 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente se, all’atto del pensionamento, l’interessato può vantare un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e, congiuntamente, aver compiuto i 58 anni di età, analogamente a quanto già avviene per le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 72, comma 1 legge n. 388/2000).

Tale disposizione è applicabile, in presenza dei predetti requisiti, anche ai trattamenti di invalidità, decorrenti dal 1° gennaio 2003, con esclusione dell’inabilità prevista dall’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Si precisa, inoltre, che il requisito contributivo pari a 37 anni deve riferirsi all’anzianità contributiva risultante più favorevole all’interessato tra quella utile ai fini del diritto alla pensione e quella utilizzata per la misura della stessa senza operare alcun arrotondamento.

Per contro, i trattamenti pensionistici di anzianità ed invalidità aventi effetto dal 1° gennaio 2003 conseguiti con requisiti diversi da quelli tassativamente previsti dalla norma in esame continuano ad essere disciplinati dalle previgenti disposizioni in materia di cumulo. In particolare, i pensionamenti avvenuti sulla base di un’anzianità contributiva inferiore ai 40 anni (oppure inferiore ai 37 anni

o un'età anagrafica inferiore ai 58 anni) sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente, e cumulabili, per la quota di pensione eccedente il trattamento minimo Inps (€ 402,12 per l'anno 2003), con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento; in quest'ultima ipotesi le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento del reddito. (Cfr. *Informativa INPDAP n. 2 del 12 gennaio 2001*).

È appena il caso di accennare che le regole suddette riguardano le pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto, mentre resta confermato quanto previsto dall'art. 1, commi 21 e 22 della legge n. 335/95, in materia di cumulo con i redditi da lavoro per le pensioni liquidate esclusivamente col sistema contributivo.

Vengono, peraltro, confermate le disposizioni speciali dell'articolo 1, commi 185 e 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti la disciplina del cumulo, con la retribuzione, della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (D.M. 331/97), anche nei casi in cui il lavoratore faccia valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un'età di 58 anni.

### ***3. Regime di cumulo per pensionamenti anticipati avvenuti entro il 1° dicembre 2002 (articolo 44, comma 2).***

L'articolo 44, comma 2, prevede la facoltà di accedere al nuovo regime di totale cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro, anche a coloro che risultavano titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 e che, per effetto di un'attività lavorativa già in essere a tale data, erano assoggettati al regime di divieto parziale o totale di cumulo.

Per usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di questa più favorevole normativa (totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo) l'interessato dovrà versare all'Inpdap, con le modalità più avanti indicate, un importo *una tantum* pari al 30 per cento della pensione lorda (comprensiva dell'eventuale indennità integrativa speciale) relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (€ 402,12), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica (37 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età), pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento.

Nulla è dovuto da parte degli interessati in possesso, all'atto del pensionamento, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni congiuntamente a 58 anni di età.

L'importo *una tantum* da versare sarà, pertanto, determinato in base alla seguente formula:

$$A \times (B-C)$$

dove:

- A - 30 % della rata di pensione mensile lorda (comprensiva dell'eventuale indennità integrativa speciale) relativa al mese di gennaio 2003 diminuita di un importo pari a € 402,12 (corrispondente al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 2003);
- B - quota 95 costituita dalla somma dei valori dei requisiti minimi previsti dalla nuova normativa (58 anni di età e un'anzianità contributiva di 37 anni);
- C - il numero corrispondente alla somma dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto, ovvero della misura se più favorevole, e dell'età anagrafica in possesso alla data del pensionamento.

In merito all'ultimo punto occorre tenere presente che, per esplicita previsione normativa, le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all'intero più vicino.

Si riporta a titolo esemplificativo l'ipotesi di un iscritto cessato dal servizio con un'anzianità contributiva utile ai fini del diritto pari a 36 anni, 3 mesi e 15 giorni e ai fini della misura pari 36 anni e 2 mesi con un'età anagrafica di 57 anni, 3 mesi e 15 giorni e con una pensione mensile lorda a gennaio 2003 di €1.500,00.

L'anzianità contributiva pari a 36aa 3mm 15gg deve essere trasformata in anni ( $36 + 3/12 + 15/365 = 36 + 0,25 + 0,041 = 36,291$ ) e, per effetto dell'arrotondamento al primo decimale, diventa **36,3** (perché il secondo decimale è superiore a 5, se fosse stato inferiore ad esempio 36,24 si sarebbe arrotondato a 36,2)

L'età anagrafica pari a 57aa 3mm 15gg deve essere trasformata in anni ( $57 + 3/12 + 15/365 = 57 + 0,25 + 0,041 = 57,291$ ) e, per effetto dell'arrotondamento al primo decimale, diventa **57,3**.

$$36,3 + 57,3 = 93,6 \text{ arrotondamento all'intero più vicino } \mathbf{94}.$$

**L'importo dovuto è pari a:**

$$(1.500,00 - 402,12) \times 30/100 \times (95-94) = \mathbf{€ 329,36}$$

Il medesimo articolo 44, comma 2, prevede che qualora la somma da versare risulti inferiore al 20 per cento dell'importo della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003 (nell'esempio riportato inferiore a € 300,00 pari al 20% di € 1.500,00) ovvero la differenza tra quota 95 e la sommatoria dell'anzianità

contributiva e l'età anagrafica in possesso all'atto del pensionamento sia nulla o negativa, deve essere comunque versato il 20% della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003.

In ogni caso, l'importo da versare non può essere superiore a tre volte la predetta pensione.

Nell'ipotesi in cui non risulti in pagamento la rata di pensione relativa al mese di gennaio 2003, sospesa per totale incumulabilità, le Sedi provinciali e territoriali dovranno considerare l'ultima mensilità di pensione lorda effettivamente erogata operando una *fictio juris* di perequazione fino al gennaio 2003 e su tale importo perequato effettuare il calcolo di quanto dovuto.

Qualora non risulti mai messa in pagamento alcuna partita di pensione, in quanto l'interessato ha dichiarato di svolgere attività lavorativa dipendente contestualmente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, le Sedi provinciali e territoriali potranno desumere i dati inerenti la data di nascita, la decorrenza di pensione e gli anni di servizio dal modello 755 ovvero dalla lettera/comunicazione di pensione provvisoria. Per determinare l'importo della rata mensile lorda relativa al mese di gennaio 2003, è necessario effettuare una *fictio juris* di pensione perequata a tale data.

#### ***4. Adesione al nuovo regime di totale cumulabilità nei confronti degli iscritti non titolari di pensione al 1° dicembre 2002.***

Anche gli iscritti che non risultino titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 ma che entro il 30 novembre 2002 abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, interrotto il rapporto di lavoro, presentato domanda di pensionamento e intrapreso attività lavorativa autonoma o dipendente, possono accedere al nuovo regime di totale cumulabilità, versando un importo *una tantum* calcolato secondo le modalità indicate al precedente punto 3.

Resta inteso che nulla è dovuto da parte degli interessati in possesso, all'atto del pensionamento, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni congiuntamente a 58 anni di età.

Qualora gli interessati non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, si dovrà considerare come base di calcolo la prima rata di pensione lorda effettivamente percepita.

#### ***5. Regolarizzazione di situazioni pregresse (articolo 44, comma 3).***

I titolari di pensione che abbiano percepito redditi da lavoro autonomo o dipendente sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo, senza averne dato comunicazione all'Inpdap, possono regolarizzare la loro situazione per il periodo

fino al 31 marzo 2003, senza incorrere nelle penalità e trattenute, con i relativi interessi e sanzioni, previste dalla normativa vigente.

A tal fine l'interessato deve versare all'Inpdap, con le modalità più avanti indicate, un importo pari al 70 per cento della pensione mensile lorda relativa a gennaio 2003, comprensiva dell'eventuale indennità integrativa speciale, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento; le frazioni di anno sono arrotondate all'unità superiore.

In ogni caso, l'importo da versare non può essere superiore a quattro volte la pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003.

Si riporta a titolo esemplificativo l'ipotesi di un pensionato che ha percepito redditi da lavoro autonomo o dipendente dal mese di dicembre 2001 e fino a 31 marzo 2003, senza averne dato comunicazione all'Inpdap, la cui pensione mensile di gennaio 2003 è di €1.500,00

L'interessato potrà regolarizzare la sua posizione versando la somma di € 2.100,00 così determinata:

- periodo per il quale si è verificato l'inadempimento = 16 mesi (da dicembre 2001 a marzo 2003) pari ad anni 2 (arrotondati all'unità superiore)

$$1.500 \times 70/100 \times 2 = \text{€}2.100,00$$

E' appena il caso di accennare che la regolarizzazione di cui al presente paragrafo non riguarda solo le pensioni di anzianità, ma tutte le tipologie di pensioni.

In tal senso, sono riguardati dalla regolarizzazione, a titolo esemplificativo, anche i pensionati che, oggi, rientrano nel regime di totale cumulabilità (perché, ad esempio, pensionati di vecchiaia o con anzianità contributiva di almeno 40 anni ovvero perché hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia ovvero perché non prestano più attività lavorativa) ma che, in passato, per la normativa sul cumulo di volta in volta vigente, erano sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo con i redditi da essi prodotti.

Inoltre il titolare di pensione di anzianità, che abbia regolarizzato la sua situazione pregressa e continua a prestare l'attività lavorativa, può accedere al nuovo regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando, altresì, un importo *una tantum* calcolato secondo le modalità indicate al punto 3 della presente informativa.

In tal caso l'interessato, che ha regolarizzato i periodi fino al 31 marzo 2003, ha diritto alla restituzione di quanto versato per regolarizzare la sua posizione, per la parte relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

**6. Adesione al nuovo regime di cumulo per i pensionati non in attività lavorativa al 30 novembre 2002 (articolo 44, comma 4).**

I soggetti già titolari di pensione alla data del 30 novembre 2002 che abbiano iniziato un'attività lavorativa successivamente a tale data ovvero che intendano prestarla in futuro, possono accedere al nuovo regime di totale cumulabilità versando a questo Istituto un importo determinato secondo le modalità indicate al punto 3 della presente informativa maggiorato del 20 per cento.

In tale ipotesi la rata di pensione mensile lorda da prendere a base di calcolo sarà costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio dell'attività lavorativa; comunque, la mensilità di riferimento non può essere antecedente a quella relativa al mese di gennaio 2003.

E' appena il caso di accennare che anche in tale ipotesi, nulla è dovuto da parte degli interessati in possesso, all'atto del pensionamento, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni congiuntamente a 58 anni di età.

**7. Modalità e termini di versamento**

Per ciascuna delle situazioni indicate ai precedenti punti 3), 4), 5) e 6), il versamento potrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione entro il 17 marzo 2003 ;
- in forma rateale, versando il 30% di quanto dovuto entro il 17 marzo 2003 ed il restante 70% ripartito in cinque rate trimestrali con un interesse di dilazione pari al 3%, con scadenze il 16/6/2003, il 16/9/2003, il 16/12/2003, il 16/3/2004 e il 16/6/2004.

Si rende opportuno precisare che nell'ipotesi in cui l'interessato intenda regolarizzare la situazione pregressa e, contestualmente, aderire al nuovo regime di totale cumulabilità, dovrà provvedere a versamenti separati per ciascuna delle fattispecie considerate.

Il pagamento in unica soluzione oppure il 30% di quanto dovuto, dovrà avvenire, perentoriamente, entro il 17 marzo 2003, a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 38270542, intestato a Inpdap, indicando, il codice fiscale, la forma di versamento prescelta (unica soluzione o rateale) e una delle seguenti causali, nell'apposito spazio riservato:

- **“articolo 44, comma 2 legge 289/2002”**, per le situazioni di cui ai punti 3) e 4);
- **“articolo 44, comma 3 legge 289/2002”**, per la situazione di cui al punto 5);
- **“articolo 44, comma 4 legge 289/2002”**, per la situazione di cui al punto 6).

In alternativa, è possibile effettuare il pagamento mediante bonifico bancario in favore di Inpdap, utilizzando le seguenti coordinate:

ABI 07601 CAB 03200 C/C n. 38270542 indicando, il codice fiscale, la forma di versamento prescelta (unica soluzione o rateale) e una delle causali sopra riportate.

In caso di scelta della forma rateale, fermo restando il versamento del 30% dell'importo dovuto a cura dell'interessato entro il 17 marzo 2003, le successive cinque rate trimestrali saranno trattenute direttamente sulla pensione nei mesi di giugno 2003, settembre 2003, dicembre 2003, marzo 2004 e giugno 2004.

In caso di incapacienza della rata di pensione nei mesi sopra indicati, l'importo eccedente sarà recuperato sulle rate successive a quelle in cui si è verificata l'incapacienza e comunque sulla prima rata utile.

Nelle ipotesi previste ai punti 4) e 6) della presente informativa, il versamento, in unica soluzione o il 30% di quanto dovuto, può avvenire anche successivamente al 17 marzo 2003, purché, rispettivamente, entro sessanta giorni dall'erogazione della prima rata di pensione (nell'ipotesi indicata al punto 4) ovvero entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa (nell'ipotesi indicata al punto 6).

In tali casi, se l'interessato ha scelto la forma rateale, la rateizzazione trimestrale decorre dai termini suddetti.

## ***8. Adempimenti operativi***

Utilizzando l'apposito programma che sarà fornito in tempi brevi dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, le Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap potranno rilasciare ai richiedenti un apposito prospetto di calcolo per la quantificazione dell'onere dovuto e le relative modalità di versamento, fornendo, altresì, tutte le informazioni riguardanti il nuovo regime di totale cumulabilità e la regolarizzazione delle situazioni pregresse.

A tal fine, a cura della DCSIT, verrà trasmesso un elenco di pensionati contenente gli elementi necessari ai fini del calcolo delle somme dovute, quali la data di nascita, la decorrenza, l'importo della pensione lorda, l'eventuale IIS se indicata separatamente, relativa al mese di gennaio 2003, e l'anzianità contributiva, arrotondata all'anno intero; è necessario, pertanto, che le Sedi provinciali e territoriali ricavino, dalla documentazione presente nel fascicolo pensionistico, la sola anzianità contributiva, espressa in anni, mesi e giorni, risultante più favorevole all'interessato tra quella utile ai fini del diritto e quella utilizzata per la misura della pensione.

Le Sedi provinciali e territoriali, inoltre, dovranno procedere d'ufficio all'immediato ripristino delle rate di pensione sospese o parzialmente erogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, solo per i soggetti già riguardati dal regime

parziale e totale di cumulo, qualora gli stessi risultino in possesso, all'atto del pensionamento, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un'età anagrafica di 58 anni.

In tutte le altre ipotesi, si procederà alla sistemazione e regolarizzazione della posizione pensionistica solo dopo aver acquisito copia della ricevuta di versamento effettuato da parte dell'interessato e previa verifica dell'esattezza dell'importo versato. Qualora risulti versato un importo diverso da quello dovuto, le Sedi provinciali e territoriali provvederanno ad effettuare il relativo conguaglio, in positivo o negativo, sulla prima rata utile di pensione.

Le Sedi provinciali e territoriali, in ogni caso, riceveranno, in tempo utile per effettuare le operazioni successive, l'elenco dei soggetti che hanno proceduto al versamento entro il 17 marzo 2003.

Se la mensilità di pensione utilizzata come base di calcolo per determinare l'importo da versare, in ciascuna delle fattispecie considerate, è provvisoria, ovvero è il risultato della *fictio juris* operata nei casi di cui al punto 3, gli interessati effettueranno, entro i termini suddetti, un versamento provvisorio; entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva, le Sedi provinciali e territoriali dovranno procedere a ricalcolare il nuovo importo dovuto ed effettuare il conguaglio, rispetto a quanto già versato dall'interessato e/o già trattenuto sulla pensione, sulle rate di pensione alle scadenze sopra indicate o, se il ricalcolo avviene in epoca successiva a queste, sulla prima rata utile di pensione.

E' appena il caso di accennare che le Sedi provinciali e territoriali dovranno procedere al ricalcolo di quanto dovuto dall'interessato non solo nell'ipotesi di corresponsione di pensione provvisoria ma in tutti i casi di variazione della rata di gennaio 2003 o di quella, comunque, presa a base di calcolo.

Si fa presente che lo stesso programma in dotazione delle sedi è disponibile anche sul sito [www.inpdap.it](http://www.inpdap.it) e presso il call center Pronto [Inpd@p](mailto:Inpd@p) numero verde 800 10 5000; tali strumenti offrono la possibilità agli interessati di conoscere l'esatto importo da versare fornendo i seguenti dati: età anagrafica e anzianità contributiva (in anni, mesi e giorni) all'atto del pensionamento, decorrenza della pensione, importo della pensione mensile lorda di gennaio 2003 (o quella necessaria a seconda la fattispecie interessata), nonché, per l'ipotesi di cui al punto 5) della presente informativa, il periodo da regolarizzare.

Si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni in merito:

- alle modalità e ai tempi di restituzione degli importi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 per coloro che, contemporaneamente, regolarizzano le situazioni pregresse durante le quali hanno percepito redditi non dichiarati all'Inpdap e beneficiano del nuovo regime di totale cumulabilità;
- alle modalità di sistemazione e regolarizzazione delle posizioni a seguito dell'avvenuto versamento;

- alle modalità di memorizzazione e gestione delle relative informazioni in banca dati;
- ai controlli da effettuarsi ai sensi dell'art. 44, comma 5, della legge in parola;
- alle ulteriori problematiche connesse agli adempimenti da effettuare o a possibile contenzioso.

Per una visione generale degli aspetti inerenti la problematica in esame, si allega un prospetto riguardante l'adesione al nuovo regime di cumulo dettato dall'articolo 44, commi 2, 3 e 4, della legge n.289/2002.

Le sedi provinciali e territoriali, considerata l'importanza della materia trattata e i ristretti tempi previsti dalla disposizione normativa, assicureranno ogni utile e necessaria risorsa per garantire i puntuali adempimenti previsti dalla presente informativa, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti di Patronato e dei Sindacati dei pensionati.

Si invitano, inoltre, le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, anche attraverso l'utilizzo di organi di stampa.

IL DIRIGENTE GENERALE  
*(Dr. Costanzo Gala)*

F.to Dr. Gala

**ADESIONE AL NUOVO REGIME DI CUMULO (ARTICOLO 44, COMMI 2 E 4, LEGGE N. 289/2002)**

<b>DISPOSIZIONI AVENTI EFFETTO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2003</b>				
<b>BENEFICIARI</b>	<b>QUOTA 95 ≥ 37 CONTRIBUTIONE E 58 ANNI DI ETA'</b>	<b>&lt; 37 CONTRIBUTIONE E 58 ANNI DI ETA'</b>	<b>ELEMENTI PER IL CALCOLO UNA TANTUM</b>	<b>IMPORTO DOVUTO</b>
<b>Titolari di pensione al 1° dicembre 2002 già assoggettati ad un regime parziale o totale di cumulo</b>	INTERO CUMULO REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE	VERSAMENTO UNA TANTUM PER CUMULARE INTERAMENTE REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE	A) 30% della rata lorda di gennaio 2003 al netto del trattamento minimo (€ 402,12 per l'anno 2003); B) differenza tra quota 95 e il totale dei requisiti di età e contributi all'atto del pensionamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' costituito dal prodotto tra la quota di pensione di cui al punto A) e il numero risultante al punto B);</li> <li>Il minimo non può essere inferiore al 20% dell'intera pensione lorda presa a base per il calcolo o superiore a 3 volte la stessa.</li> </ul>
<b>No titolari di pensione al 1° dicembre 2002 che hanno al 30 novembre 2002:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>cessato il rapporto di lavoro;</li> <li>maturato i requisiti per il diritto a pensione;</li> <li>presentato domanda di pensione</li> </ul>	INTERO CUMULO REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE	VERSAMENTO UNA TANTUM PER CUMULARE INTERAMENTE REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE	A) 30% della rata lorda di gennaio 2003 o la prima rata effettivamente percepita, al netto del trattamento minimo (€ 402,12 per l'anno 2003); B) differenza tra quota 95 e il totale dei requisiti di età e contributi all'atto del pensionamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' costituito dal prodotto tra la quota di pensione di cui al punto A) e il numero risultante al punto B);</li> <li>Il minimo non può essere inferiore al 20% dell'intera pensione lorda presa a base per il calcolo o superiore a 3 volte la stessa.</li> </ul>
<b>Titolari di pensione al 30 novembre 2002 non in attività lavorativa a tale data</b>	INTERO CUMULO REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE	VERSAMENTO UNA TANTUM MAGGIORATO DEL 20% PER CUMULARE INTERAMENTE REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE	A) 30% dell'ultima rata mensile lorda erogata prima dell'inizio dell'attività lavorativa, al netto del trattamento minimo (€ 402,12 per l'anno 2003); B) differenza tra quota 95 e il totale dei requisiti di età e contributi all'atto del pensionamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' costituito dal prodotto tra la quota di pensione di cui al punto A) e il numero risultante al punto B);</li> <li>Il minimo non può essere inferiore al 20% dell'intera pensione lorda presa a base per il calcolo o superiore a 3 volte la stessa;</li> <li>L'importo è maggiorato del 20%</li> </ul>

**REGOLARIZZAZIONE DI SITUAZIONI PREGRESSE (ARTICOLO 44, COMMA 3, LEGGE N. 289/2002)**

**Se il titolare di pensione non ha dichiarato redditi da lavoro autonomo o dipendente può sanare fino al 31 marzo 2003 versando all'INPDAP:  
Il 70 % della rata di pensione lorda del mese di gennaio 2003 per ciascuno degli anni in cui si è verificato l'inadempimento.  
Il versamento non può essere superiore a 4 volte la pensione di gennaio.**